

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (A.G. 19) IN RELAZIONE AGLI ASPETTI LEGATI ALL'ARCHEOLOGIA.

Oggi sono qui a presentare le proposte della Confederazione Italiana Archeologi, prima associazione di categoria degli Archeologi, nata nel 2004, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, affiliata al Colap dalle primissime fasi e adesso anche membro della giunta. Questo intervento, i cui temi e punti sono stati discussi e condivisi con i comparti di settore di CNA e Lega Coop Produzione e Servizi, organizzazioni che rappresentano gran parte dell'economica qualificata del Paese, avrà un taglio molto tecnico, poiché riteniamo che il prezioso tempo che ci state dedicando debba essere impiegato per affrontare questione concrete.

L'archeologia preventiva nasce dalla duplice esigenza di salvaguardare il patrimonio archeologico, simbolo e testimonianza delle nostre radici culturali e nel contempo di agevolare lo sviluppo infrastrutturale necessario per un Paese proiettato verso il futuro.

Lo studio storico-archeologico del territorio, l'analisi dei dati di archivio e le indagini sul campo (ricognizioni, saggi di scavo ecc.), avviate già nelle prime fasi progettuali, consentono di ridurre in modo significativo il rischio di interferenza archeologica durante le fasi di esecuzione dell'opera, con evidenti vantaggi in termini di risparmio di tempo e denaro eliminando il rischio del fermo cantiere.

In relazione alle procedure attinenti all'archeologia, quindi, non possiamo che apprezzare l'elaborato normativo, valutando in modo particolarmente positivo il loro puntuale inserimento anche nell'allegato I.7, in cui vengono dettagliate le fasi della progettazione, mostrando una più evidente e fattiva connessione tra le procedure dell'archeologia preventiva e le diverse fasi della progettazione.

Con questo intervento intendiamo quindi formulare alcune osservazioni con la finalità di coniugare speditezza e completezza delle procedure con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, *concorrendo*, come citato nello stesso corpo della norma, *a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico*.

Queste osservazioni nascono dalla convinzione che una normativa snella e chiara garantisca efficacia e rapidità di esecuzione e riguardano 3 punti:

1. avvio e articolazione della procedura di archeologia preventiva
2. riferimenti normativi per la qualificazione degli archeologi
3. progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali (archeologia)

1 Avvio e articolazione della procedura di archeologia preventiva

Al fine di rendere disponibili il quadro delle eventuali potenzialità archeologiche già dalle prime fasi di progettazione dell'opera, risulterebbe proficuo acquisire nella fase di elaborazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), i risultati derivanti dalla fase preliminare di archeologia preventiva. La sequenza proposta permetterebbe, anticipando i tempi per l'accesso ai dati di archivio per l'analisi delle potenzialità archeologiche del territorio, di avere una stima della migliore alternativa progettuale anche dal punto di vista archeologico, e renderebbe immediatamente disponibili i dati per la valutazione del rischio archeologico già nelle primissime fasi del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). In tal modo, nel corso della sua elaborazione potranno essere ben indirizzate e realizzate le ulteriori indagini su campo eventualmente richieste dalla Soprintendenza, con lo scopo di definire un'area il più possibile libera da interferenze archeologiche. Il livello di conoscenze acquisito nella fase del DOCFAP consentirebbe altresì una più adeguata previsione dei costi per le indagini archeologiche.

Per evitare incertezze operative, fino all'adozione di nuove procedure, appare necessario confermare l'operatività delle normative attualmente in vigore (linee guida del 14/02/2022), poiché garantendo standard di raccolta dati e univocità procedurale assicurano un'efficace digitalizzazione e un rapido svolgimento delle attività.

Uno dei punti più problematici riguarda i tempi in cui si prevede che si debbano svolgere tutte le procedure di archeologia preventiva.

Considerata l'articolazione della procedura, sarebbe auspicabile prevedere un ampliamento dei tempi da 90 a 120 giorni, restando comunque all'interno dei tempi complessivi previsti per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Inoltre, dato che le indagini archeologiche sono strettamente connesse ad attività operative sul terreno, è indispensabile prevedere le eventuali "circostanze speciali" di sospensione ove non sia consentito il completamento del lavoro a regola d'arte (eventi meteorologici, occorrenze eccezionali) come previsto per altre lavorazioni affini.

Infine si pone l'attenzione su due ultimi punti: innanzitutto la necessità di ristabilire la compatibilità delle opere in progetto con le preesistenze archeologiche, anche non esplicitamente vincolate in quanto anche ciò che ancora non è conosciuto è parte del patrimonio comune; infine è indispensabile la previsione all'interno delle norme di una disposizione sulla pubblicazione dei dati inserita nel quadro economico così che quanto scoperto e studiato venga restituito alla collettività.

2 Riferimenti normativi per la qualificazione degli archeologi

È auspicabile che la formulazione del codice richiami le più recenti norme regolamentarie che hanno puntualmente definito i livelli di qualificazione degli archeologi, così come per altre professionalità attinenti all'ambito dei Beni Culturali, in particolare il L n. 110 del 2014 ed il conseguente DM. 244 20/05/2019.

Gli aggiornamenti normativi e regolamentari sopracitati prevedono l'articolazione degli archeologi su tre fasce di qualificazione, che definiscono i livelli progressivi di responsabilità

professionale consentendo, anche alla luce degli elenchi dei professionisti attivi presso il MIC (<https://professionisti.beniculturali.it/>), l'assunzione di specifiche responsabilità nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere e di conseguenza la possibilità di ricoprire il ruolo di direzione tecnica per i professionisti di I fascia.

Va da sé che i requisiti degli archeologi operanti all'interno di imprese qualificate nella categoria OS25 debbano rispondere ai criteri previsti dalla normativa vigente per la qualifica professionale di archeologo, per i quali deve essere presente almeno un archeologo in possesso di qualifica superiore (I fascia).

Nell'ottica di quanto previsto per le professionalità e manodopera operanti all'interno dei contratti pubblici, deve essere prevista un'equa retribuzione alle professionalità coinvolte anche nei rapporti con gli Enti del Terzo Settore ed escludere dai contratti gratuiti e dalle forme speciali di partenariato le indagini archeologiche e le procedure di archeologia preventiva, strettamente legate alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche.

3 Progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali – archeologia

Il regolamento relativo alla progettazione dello scavo archeologico, dettato dall'allegato II.18, si ritiene debba essere riferito a tutte le tipologie di scavi che e non solo a “scavi con finalità di ricerca archeologica” essendo l'acquisizione dei dati e l'eventuale tutela e valorizzazione di quanto rinvenuto implicito nel concetto stesso di indagine archeologica, indipendentemente dalle *finalità* che l'hanno determinata.

È necessario infine ribadire come ogni intervento di prevalente merito scientifico debba essere affidato a imprese in possesso di requisiti specifici.

Chiudendo ci auspichiamo che questo spirito di collaborazione e ascolto delle parti interessate continui a pervadere questa commissione. Da parte nostra resta la disponibilità a contribuire all'elaborazione di questa norma.